

Proposta di legge regionale n. 331


I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana

EMENDAMENTI

In considerazione del decorso del tempo che porta il procedimento legislativo della proposta di legge n. 331 "I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana" oltre il 31/12/2018, si rendono necessari alcuni interventi emendativi del testo che ne consentano la prosecuzione dell'iter nell'anno 2019, in particolare rivedendo la corretta imputazione all'esercizio corrente per la copertura della norma.

Si presentano pertanto i seguenti emendamenti:

1. Al punto 14 del preambolo le parole "dell'anno 2018" sono sostituite dalle parole "dell'anno 2019".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "agli articoli 2, 3 e 4" sono aggiunte le parole "e 6".
2. Al comma 1 dell'articolo 9 l'espressione "sola annualità 2018" è sostituita dall'espressione "sola annualità 2019" e l'espressione "bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2019-2020 – esercizio 2018 –.." è sostituita dall'espressione "bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 – esercizio 2019 –..".
3. Al comma 2 dell'articolo 9 l'espressione "sola annualità 2018" è sostituita dall'espressione "sola annualità 2019" e l'espressione "bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2019-2020 – esercizio 2018 –.." è sostituita dall'espressione "bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 – esercizio 2019 –..".



**Contributi per l'anno 2018 per le Città murate della Toscana.
Modifiche alla l.r. 46/2016**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;

2. La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in data 31 gennaio 2018 richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal Bilancio della Giunta a quello del Consiglio per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi.

3. È apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana poiché tramite questi interventi si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli.

4. È pertanto opportuno rinnovare la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016.

4. Al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure, è necessario prevedere l'adozione di un crono programma da parte del dirigente competente ed è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1

Contributi per l'anno 2018. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 46/2016

1. A seguire l'articolo 6 bis della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:

“Art. 6 ter - Contributi per l'anno 2018

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 anche per l'anno 2018.

2. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2, entro il quale procedere alla pubblicazione del bando, è il 30 novembre 2018.


3. A partire dall'anno 2018 i contributi sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dal crono programma adottato dal dirigente competente.

4. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto il finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all'articolo 2 della presente legge negli anni precedenti.”

Art 2
Modifica dell'articolo 9 - norma finanziaria

1. A seguire il comma 2 bis dell'articolo 9 è inserito il seguente comma:

"2 ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018 per l'importo di euro 1.170.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 - esercizio 2018 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a cursive 'f' and a horizontal stroke.